

6.13.2. Vigilanza sulle Unità d'offerta sociali

In aggiunta a quanto già previsto dalla DGR Regole dello scorso anno nel merito delle attività di verifica dei requisiti che si conferma, si precisa che nel 2020, a seguito dell'entrata in vigore delle DGR di modifica dei requisiti di esercizio di alcune unità d'offerta sociali, dovrà essere previsto un piano di vigilanza delle ATS sulle tipologie d'offerta interessate dalla revisione dei requisiti.

Nel primo trimestre del 2020 la Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e la Direzione Generale Welfare attiveranno un gruppo di lavoro inter-direzionale in cui saranno coinvolte anche alcune ATS per definire modalità di verifica più snelle e attente agli esiti e strumenti condivisi che semplifichino, pur nel rispetto del requisito, le procedure di raccolta delle informazioni e dei dati uniformando sul territorio le modalità per l'effettuazione della vigilanza anche in ottica di promozione di azioni di miglioramento che superino logiche di carattere esclusivamente sanzionatorio.

6.14. Esenzioni

Si conferma per il 2020 l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti iscritti al SSR:

- minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
- disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12);
- cittadini in cassa integrazione guadagni straordinaria o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 5 dell'INPS del 25.1.2019 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E13). Al riguardo si precisa che la Cassa integrazione guadagni in deroga in Lombardia è terminata e che il contratto di solidarietà è divenuto una causale della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Si confermano inoltre per l'anno 2020, per i soggetti iscritti al SSR:

- limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione regionale dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a 38.500 euro (codice di esenzione: E05);
- limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l'esenzione dal solo ticket sanitario aggiuntivo (c.d. super-ticket) di cui alla Legge n. 111/2011, così come rimodulato dalla D.G.R. n. XI/162 del 29/05/2018, per i cittadini e i loro familiari a carico con un reddito familiare fiscale annuale non superiore ad euro 18.000 (E15);
- limitatamente all'assistenza farmaceutica, l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell'equivalente "generico" o su un "generico" con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della Legge n. 405/2001) per i soggetti con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000 (codice di esenzione: E14);
- limitatamente all'assistenza farmaceutica, esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti affetti da patologie croniche (codice di esenzione: E30) o rare (codice di esenzione: E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione

del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D. Lgs. n.109/1998 e successive modifiche, per i farmaci correlati alla patologia.

- l'esenzione per le prestazioni di neuropsichiatria infantile, erogate dalle UONPIA o dalle strutture private accreditate, per i minori iscritti al SSR di età compresa tra i 14 e i 18 anni, con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (codice esenzione: NPI), ai sensi dell'art. 25 del D.P.C.M. del 12/01/2017.

A partire dall'anno 2020 le esenzioni **E12**, **E13**, avranno una durata massima biennale, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni biennio (salva precedente variazione dello stato di diritto come ad esempio la perdita dello status di disoccupato). Decorso tale termine i cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o presso le farmacie oppure online (autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico) per rinnovare, tramite autocertificazione, dette esenzioni. È onere e responsabilità del cittadino comunicare l'eventuale variazione dello stato di diritto in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza di cui sopra. Per agevolare i cittadini e per evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle citate esenzioni anche prima della scadenza, a partire dal 1° gennaio di ogni anno (come già avviene per tutte le esenzioni da reddito e per le quali l'utente ha caratteristiche che non lo includono nelle modalità di rinnovo automatico). Le esenzioni E12 ed E13 registrate quindi nell'anno 2020 avranno scadenza 31/03/2022; l'esenzione nazionale E02 (disoccupazione) mantiene la durata annuale.

A partire dal 1.4.2020, le esenzioni relative all'assistenza farmaceutica **E30** ed **E40** saranno attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella sottostante, per i farmaci correlati alla patologia.

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO (rinnovo automatico MEF)	
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA	FAMIGLIA GENERICA (non rientra in nessuna delle altre tipologie di cui alla tabella sottostante)
1	46.600,00
2	73.162,00
3	95.064,00
4	114.636,00
5	132.810,00
6	149.120,00
7	165.430,00
8	181.740,00

Le esenzioni **E30 ed E40** saranno assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in anagrafe regionale, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tali esenzioni sono certificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che ogni anno, nel mese di marzo, predispone l'elenco dei soggetti aventi diritto, come previsto dal D.M. dell'11/12/2009. Dette esenzioni hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se permangano le condizioni di diritto; ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31.03 di ogni anno. Resta valida la possibilità per i cittadini, a cui non è assegnata l'esenzione dal MEF ma che riscontrino le condizioni di avente diritto, di poter autocertificare l'esenzione: la stessa sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l'esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.

I titolari invece di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella sottostante in relazione alla composizione del nucleo familiare e che hanno presentato l'autocertificazione nel corso dell'anno 2019, avranno le esenzioni assegnate da Regione Lombardia, a seguito dello scorporo degli esenti certificati dal MEF; è onere e responsabilità del cittadino comunicare l'eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza di cui sopra.

TABELLA LIMITI MASSIMI DI REDDITO IN EURO (con autocertificazione)						
NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA	FAMIGLIA CON FIGLIO MINORE E GENITORI LAVORATORI	FAMIGLIA CON FIGLIO MINORE E UN SOLO GENITORE	FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66%	FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66% E PRESENZA DI FIGLIO MINORE E GENITORI LAVORATORI	FAMIGLIA CON UNA PERSONA CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66% E PRESENZA DI FIGLIO MINORE E DI UN SOLO GENITORE	FAMIGLIA CON DUE PERSONE CON HANDICAP GRAVE O INVALIDITA' SUPERIORE AL 66%
1			69.900,00			
2		82.482,00	96.462,00		105.782,00	119.762,00
3	104.384,00	104.384,00	118.364,00	127.684,00	127.684,00	141.664,00
4	123.956,00	123.956,00	137.936,00	147.256,00	147.256,00	161.236,00
5	142.130,00	142.130,00	156.110,00	165.430,00	165.430,00	179.410,00
6	158.440,00	158.440,00	172.420,00	181.740,00	181.740,00	195.720,00
7	174.750,00	174.750,00	188.730,00	198.050,00	198.050,00	212.030,00
8	191.060,00	191.060,00	205.040,00	214.360,00	214.360,00	228.340,00

Nel corso dell'anno 2020 sarà avviato un percorso volto alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con gli interlocutori istituzionali, come ad esempio CAF/patronati, INPS, eccetera, al fine di attivare ogni soluzione possibile volta a semplificare l'accesso ed il mantenimento del diritto all'esenzione per chi è in possesso dei requisiti indicati.

Per agevolare i cittadini ad affrontare le ulteriori novità introdotte per favorire un processo di semplificazione e mettere a regime i nuovi flussi automatizzati ed al contempo assicurare sia agli esclusi dai rinnovi automatici delle E30 ed E40, sia per coloro che devono comunque presentare l'autocertificazione necessaria per beneficiare dell'esenzione E30 ed E40, si procede a posticipare al 30 settembre 2020 le scadenze di tutte le autocertificazioni attualmente fissate al 31 marzo 2020. Tale proroga è da intendersi come regime transitorio per l'anno 2020, quale periodo temporale necessario sia per garantire la corretta entrata in vigore delle novità introdotte dal presente documento, sia per consentire la definizione di ulteriori meccanismi di collaborazione con enti preposti (ad esempio CAF/patronati, INPS, eccetera) che possano comportare nuovi benefici di semplificazione a favore degli utenti.

Sarà necessario infine assicurare supporto informativo e comunicativo al progetto condiviso con Aria SpA per la realizzazione di servizi automatizzati di notifica verso il cittadino attivabili su smartphone per l'invio di remind sulla scadenza delle esenzioni e per il rinnovo delle stesse: si tratta di un servizio innovativo finalizzato ad evitare il passaggio del cittadino presso gli sportelli ASST per ripresentare l'autocertificazione per le esenzioni da reddito.